



**Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali**

DIREZIONE GENERALE PER L'ATTIVITÀ ISPETTIVA

Prot. 25/I/0017280

Roma, 15 ottobre 2010

*Al Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti
del Lavoro
Via Cristoforo Colombo 456
00145 Roma*

Oggetto: art. 9, D.Lgs. n. 124/2004 – artt. 3 e 5 della L. n. 68/1999 – computo nella base occupazionale dei lavoratori occupati in aziende industriali del settore laterizi.

Il Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro ha avanzato richiesta di interpello per conoscere il parere di questa Direzione generale in merito all'eventuale esclusione dei lavoratori occupati in aziende industriali del settore laterizi, addetti alla fabbricazione di manufatti in cemento armato per l'edilizia stradale, dal computo della base occupazionale ex art. 5, comma 2, della L. n. 68/99, così come modificato dall'art. 1, comma 53 della L. n. 247/2007, ai fini del calcolo della quota di riserva di cui all'art. 3 della medesima Legge.

Al riguardo, acquisito il parere della Direzione generale del Mercato del Lavoro, si rappresenta quanto segue.

Come noto l'art. 3 della L. n. 68/1999 al comma 1 stabilisce che tutti i datori di lavoro pubblici e privati sono tenuti ad avere alle loro dipendenze lavoratori disabili nella misura percentuale indicata dallo stesso articolo.

Il successivo art. 5, al comma 2, disciplina alcune ipotesi di esonero dall'osservanza dell'obbligo di cui all'art. 3 per i datori di lavoro pubblici e privati che operano nel settore del trasporto aereo marittimo e terrestre, per quanto concerne il personale viaggiante e navigante. Inoltre, a seguito della modifica introdotta dall'art. 1, comma 53 della L. n. 247/2007, l'art. 5 citato prevede altresì che *“non sono inoltre tenuti all'osservanza dell'obbligo di cui all'art. 3 i datori di lavoro del settore edile per quanto concerne il personale di cantiere e gli addetti al trasporto del settore”*.

Occorre, pertanto, premettere che l'inquadramento dell'azienda in uno dei settori tassativamente indicati nell'art. 5 costituisce requisito essenziale ai fini della corretta applicazione della medesima disposizione.

Per quanto poi concerne l'espressione *“personale di cantiere”*, va evidenziato che la stessa non individua specifiche mansioni e/o profili di lavoratori, ma si riferisce alla generalità dei

dipendenti che operano all'interno del luogo in cui si effettuano i lavori del settore edile (cfr. in tal senso nota n. 2256 del 30 gennaio 2008 DGML di questo Ministero). In proposito, si precisa che per *cantiere* si deve intendere qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile, ai sensi dell'art. 89 del D.Lgs. n. 81/2008, il cui elenco è riportato nell'allegato X dello stesso decreto.

In forza dei requisiti di carattere oggettivo e soggettivo sopra decritti, questo Ministero ha altresì precisato che *“i datori di lavoro del settore edile, con esclusivo riferimento al periodo di attività del cantiere, escluderanno dalla base di computo i dipendenti che sono adibiti ad attività lavorativa all'interno del cantiere includendo, invece, nella base di computo i dipendenti che operano in luoghi diversi da quello del cantiere”* (nota n. 2256 del 29 gennaio 2008 DGML).

Alla luce delle argomentazioni sostenute, si ritiene, pertanto, che i lavoratori occupati in aziende del settore laterizi addetti alla fabbricazione di manufatti in cemento armato **non possano essere esclusi dal computo della base occupazionale ai fini del calcolo della quota di riserva in quanto non presentano i requisiti dettati dall'art. 5, comma 2, della L. n. 68/1999**. In altri termini, pur svolgendo attività afferenti la produzione di manufatti per il settore dell'edilizia stradale, gli stessi non possono rientrare nella definizione di *“personale di cantiere”*, né tanto meno svolgono attività all'interno del *“cantiere”*.

IL DIRETTORE GENERALE
(f.to Paolo Pennesi)

CC/ADB